

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

"I. Altara"

VIA BOLOGNA 148 - TORINO

TEL.: 0112686.1 - TFX.: 0112487770

PARTITA I.V.A.: 05160100011

Torino, lì 10 febbraio 2015

Disciplinare di fornitura n. 2014/226 (da citare per qualsiasi comunicazione relativa).

Numero gara: 5931761

Contributo AVCP: non dovuto

Cpv: 33694000-1 (Agenti diagnostici)

Oggetto: cottimo fiduciario n. 2014/226 per l'affidamento della fornitura biennale, con eventuale opzione per uguale periodo ed eventuale proroga semestrale a scadenza, di salmonelle: sieri somatici "O" polivalenti e monovalenti, sieri flagellari "H" polivalenti e monovalenti, sieri flagellari per l'inversione di fase secondo il metodo SWEN GARD per i Laboratori dell'Istituto.

<i>Numero lotto</i>	<i>Numero CIG</i>	<i>Importo a base di gara (IVA esclusa)</i>
<i>Lotto 1</i>	<i>6127305C08</i>	<i>€ 14.450,00</i>
<i>Lotto 2</i>	<i>612731002C</i>	<i>€ 19.000,00</i>
<i>Lotto 3</i>	<i>61273132A5</i>	<i>€ 6.500,00</i>

Valore complessivo della gara - ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 163/2006 - al netto dell'IVA: € 97.878,00.

<i>Importo biennale a BASE DI GARA più IVA</i>	<i>€ 39.950,00</i>
<i>Eventuale opzione per ulteriori anni due più IVA</i>	<i>€ 39.950,00</i>
<i>Eventuale proroga tecnica di mesi sei più IVA</i>	<i>€ 9.988,00</i>
<i>Eventuale quinto d'obbligo più IVA</i>	<i>€ 7.990,00</i>

Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 86, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 163/2006, e 26 D.Lgs. n. 81/2008 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

Allegati:

1. MODELLO PER AUTOCERTIFICAZIONE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
1-BIS MODELLO PER DICHIARAZIONI ALTRI SOGGETTI
2. MODELLO PER ACCETTAZIONE CLAUSOLE ONEROSE
3. MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA IMPRESA SINGOLA

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

4. MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO
5. LISTA DI FORNITURA

PREMESSA

Il concorrente, per partecipare alla procedura, dovrà far pervenire, esclusivamente con le modalità appresso indicate, all'Ufficio Protocollo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale – Via Bologna n. 148, 10154 Torino – non oltre le ore 12:00 del giorno 10 marzo 2015 i documenti di seguito dettagliatamente elencati.

La gara in oggetto si svolgerà secondo il sistema indicato nell'art. 4 del presente Disciplinare.

La prima seduta di gara avrà luogo alle ore 9:30 del giorno 11 marzo 2015 presso la S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in Torino, Corso Brescia n. 53/A, piano secondo.

Nella presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, la verifica del possesso di molti requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass* (obbligatorio per tutte le procedure pubblicate a partire dal 1 luglio 2014) reso disponibile sul portale www.avcp.it (si vedano la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e le FAQ *AVCpass* pubblicate sul medesimo portale), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto, per partecipare alla procedura, il concorrente dovrà obbligatoriamente, registrarsi al sistema *AVCpass* accedendo all'apposito link sul portale www.avcp.it (Servizi ad accesso riservato – *AVCpass*) secondo le istruzioni ivi contenute.

Qualora, per motivi legati all'operatività o al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti modalità.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o di chiarimenti sul contenuto del Disciplinare, formulate in lingua italiana con indicazione dell'oggetto e del numero della procedura, dovranno essere trasmesse all'U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori (in persona del Responsabile del procedimento di gara) **esclusivamente a mezzo fax al n. 011/281071 o PEC all'indirizzo izsto@legalmail.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2015.** Oltre tale data non potrà essere garantita la comunicazione di quanto richiesto.

I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara saranno pubblicati entro sei giorni in formato elettronico sul sito web <http://www.izsto.it/index.php/amministrazione/bandi/1354-bandi-attivi> sotto la voce "Bandi di Forniture".

E' pertanto onere dei concorrenti visitare il suddetto sito internet prima di spedire il plico di cui all'art. 7, per verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Della pubblicazione dei chiarimenti e/o delle rettifiche sarà dato avviso mediante fax, o e-mail, a chi avrà ritirato la documentazione in forma cartacea (a tal fine, all'atto del ritiro della documentazione, verrà rilasciata apposita ricevuta) ed a chi, avendo scaricato la documentazione dal sito web dell'Istituto, abbia comunicato di aver eseguito tale operazione a mezzo e-mail all'indirizzo gare@izsto.it, precisando altresì il numero della gara ed i propri estremi, con numero di fax ed indirizzo e-mail.

Responsabile unico del procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras – Tel 011/2686218.

Responsabile sub procedimento di gara: Carmela De Vanna (tel. 011/2686205 – tfx. 011/281071).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

PARTE PRIMA
NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Nel testo di questo Disciplinare valgono le seguenti definizioni:

- per “*Istituto*” si intende l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;
- per “*fornitura*” si intende la fornitura dei beni e/o dei servizi oggetto della presente procedura;
- per “*operatore economico*” si intende l’imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi;
- per “*concorrente*” si intende il soggetto partecipante alla procedura;
- per “*aggiudicatario*” si intende il concorrente risultato aggiudicatario della fornitura;
- per “*escluso*” si intende il concorrente escluso dalla procedura;
- per “*legale rappresentante*” si intende la persona con potere di rappresentare il concorrente;
- per “*Direttiva*” si intende la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- per “*Codice*” il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;
- per “*Capitolato generale*” si intende il Capitolato generale d’oneri per la fornitura di beni e servizi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (ed/rev. 2/1), disponibile sul sito *web* dell’Istituto al seguente indirizzo:
http://www.izsto.it/images/stories/pdf_appalti/Capitolato_Generale_ed_rev_2.1.pdf
- per “*Disciplinare*” si intende il presente Disciplinare ed i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La procedura e la fornitura sono regolate, oltre che dal Disciplinare e dai suoi allegati:

- a) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;
 - b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici*”
 - c) dai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
 - d) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia;
- in quanto applicabili e compatibili.

**ART. 3 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE – PROROGA –
SPECIFICHE TECNICHE**

1. La procedura ha ad oggetto l'affidamento della fornitura biennale, con consegna frazionata secondo ordini, di salmonelle per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto.
2. L'affidamento avrà durata biennale con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
3. L'importo complessivo a base di gara dell'appalto è pari ad € 39.950,00 più Iva.
4. L'aggiudicazione comporterà automaticamente la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario e in favore dell'Istituto, del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 1331 cod. civ.. L'Istituto avrà facoltà di esercitare l'opzione entro il termine di scadenza del contratto, anche se prorogato. L'esercizio dell'opzione determinerà automaticamente l'obbligo del soggetto aggiudicatario di continuare la fornitura per ulteriori 24 mesi alle medesime, originarie condizioni contrattuali.
5. L'Istituto, alla scadenza del rapporto contrattuale e qualora non abbia ancora avviato il nuovo contratto o concluso le relative procedure, ha facoltà di prorogare il rapporto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a sei mesi senza che l'aggiudicatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.
6. Il contratto sarà gestito a quantità e a valore. Le quantità indicate nel Disciplinare sono dunque suscettibili di variazione (in difetto o in eccedenza) al quinto di legge, per effetto di aumenti/diminuzioni derivanti da minore/maggiore attività dell'Istituto, senza che la ditta possa avanzare pretese. Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione dell'importo della fornitura nel suo complesso, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni previste nel contratto. Oltre tale limite, l'aggiudicatario, con formale istanza, ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
7. La fornitura si svolgerà in osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare e nei suoi allegati nonché nel Capitolato Generale. Il Capitolato Generale, ancorché non materialmente allegato al Disciplinare ne costituisce comunque parte integrante e sostanziale.
8. Il termine massimo di consegna è indicato all'art. 19 del Disciplinare ed è da intendersi in giorni solari e consecutivi.
9. Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino della Sede di Torino, come indicato in calce alla Lista di fornitura (allegato 5 al Disciplinare).
10. Le specifiche dei singoli prodotti, descritte nella Lista di fornitura (allegato 5) e le condizioni di fornitura appresso riportate, costituiscono i requisiti minimi di qualificazione affinché i prodotti possano essere ritenuti tecnicamente idonei e, di conseguenza, offerti all'Ente e costituiranno dunque, unitamente alle specifiche aggiuntive o superiori offerte dall'aggiudicatario, elemento essenziale del contratto.
11. Laddove nelle specifiche tecniche sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica,

si intende apposta la dicitura “*o equivalente*”. Il concorrente pertanto potrà offrire prodotti equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico seguendo le indicazioni di cui al successivo art. 9, punto 2, ovvero **inserendo nella “Busta schede tecniche ” tutte le dichiarazioni di equivalenza dei prodotti offerti dalle quali si evincano i riferimenti al prodotto e recanti la dimostrazione, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondono in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche.**

ART. 4 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione seguirà per singoli Lotti a favore del prezzo più basso *ex art.* 82 D.Lgs. n. 163/2006, previa verifica di idoneità delle schede tecniche dei prodotti offerti e verifica campionatura alla ditta aggiudicataria.
2. Si procederà all'aggiudicazione per singolo Lotto, tra le offerte complete di tutti i prodotti (vedi elenco di cui all'allegato 5). **Nell'eventualità nessuna offerta pervenuta fosse completa di tutti i prodotti o tutte le offerte fossero superiori all'importo a base di gara del Lotto, il Lotto medesimo sarà dichiarato deserto e si procederà mediante procedura negoziata per singola posizione, sulla base dei prezzi offerti nella presente procedura, ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva la facoltà per l'Istituto di rinegoziare il prezzo.**
3. Ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 163/2006 non saranno ammesse offerte pari o superiori agli importi a base di gara indicati nella prima pagina del Disciplinare di fornitura
4. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti o anche per uno o più prodotti (con la riserva di aggiudicazione indicata al comma 2).
5. La verifica delle schede tecniche sarà effettuata dal competente personale dell'Istituto. E' facoltà dell'Istituto chiedere via PEC o fax ai concorrenti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che dovranno essere prodotti, anche a mezzo PEC o fax, entro cinque giorni dalla richiesta.
6. L'Istituto, in ogni caso, si riserva la facoltà di richiedere la campionatura successiva di tutti i prodotti elencati nella Lista di fornitura alla ditta provvisoriamente aggiudicataria. Le modalità di presentazione della campionatura sono descritte al successivo articolo 9.
7. Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.
8. La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
9. L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

**ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA – REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del Codice in possesso delle seguenti **capacità**.

2. Iscrizioni.

I soggetti concorrenti dovranno, a pena di esclusione:

- a) essere in possesso di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, per attività coerente con l'oggetto della procedura;
- b) se costituenti cooperativa, essere iscritte nell'apposito Registro prefettizio;
- c) se costituenti consorzio fra cooperative, essere iscritte nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro.

Il concorrente inoltre è tenuto a dichiarare di essere o meno una micro, piccola o media impresa secondo quanto indicato nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003. Si veda altresì la Legge n. 180/2011.

3. Requisiti di ordine generale ed assenza di cause di esclusione.

I soggetti concorrenti e, per essi, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e i componenti del Consiglio di Amministrazione (*titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio*), dovranno, **a pena di esclusione,**

a. non trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 del Codice

e, inoltre,

b. non essere stati destinatari di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Amministrazioni Pubbliche ai sensi

- dell'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro)
- dell'art. 44 D. Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- dell'art. 41 D. Lgs. n. 198/2001 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)
- dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare

oppure che tali provvedimenti, adottati nei confronti dell'impresa, sono scaduti o revocati in base alla medesima disposizione;

Le cause di esclusione previste dall'art. 38 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, **limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.**

Le dichiarazioni di natura personale di cui alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 dell'art. 38 del Codice potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 47, co. 2, D.P.R. n. 445/2000, dal dichiarante per conto di tutti i soggetti tenuti a renderle, quali previsti dall'art. 38, co. 1, lett. c) D.Lgs 163/2006, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 1, o direttamente dai soggetti interessati utilizzando il modello di cui all'allegato 1-bis.

L'attestazione del possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo deve essere fornita mediante dichiarazioni sostitutive rese conformemente all'allegato 1 (o 1-bis, se le dichiarazioni di natura personale sono rese direttamente dagli altri soggetti tenuti), preferibilmente utilizzando il modello stesso e comunque fornendo tutte le indicazioni in esso richieste in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto tenuto alla dichiarazione indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), dell'art. 38 citato il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La firma in calce non necessita di autenticazione tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, occorre trasmettere unitamente alla dichiarazione copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. In assenza di copia del documento, la dichiarazione è nulla e non può essere successivamente regolarizzata.

Il concorrente ha facoltà sia di utilizzare l'allegato modello debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno redatto in proprio, contenente comunque le dichiarazioni ed informazioni richieste.

4. **Nel caso di partecipazione in forma associata**, i requisiti di cui ai commi 2 (*Iscrizioni*) e 3 (*Requisiti di ordine generale*) devono essere posseduti, dichiarati od attestati:

- Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre;
- Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole imprese designate quali esecutrici;
- Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati;
- Per i raggruppamenti temporanei, i GEIE e le reti di impresa, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate;

e la documentazione che li comprova prodotta da ciascuna impresa.

La mancanza di tali requisiti, anche in capo ad una sola impresa, comporterà l'**esclusione** dell'intero raggruppamento dalla gara.

Dovrà inoltre essere dichiarata la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le imprese raggruppate.

5. **Nel modello di cui all'Allegato 1 (o sull'eventuale autodichiarazione redatta conformemente all'Allegato 1)**, inoltre, il concorrente dovrà dichiarare:

- a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- b) di aver preso visione del Disciplinare e dei suoi allegati, di tutte le condizioni di luogo e di fatto necessarie per la formulazione dell'offerta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e sull'accettazione delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'appalto, di accettare integralmente il/i capitolato/i speciale/i del/i prodotto/i per cui presenta offerta, di aver giudicato i prezzi indicati in offerta nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, per cui non potrà essere avanzata alcuna giustificazione od attenuante in merito;
- c) di aver preso visione del "*Documento informativo sui rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta*", pubblicato sul sito *web* dell'Istituto al seguente indirizzo:
http://www.izsto.it/images/stories/pdf_appalti/DVR_03.2013.pdf
e pertanto di aver predisposto l'offerta tenendo conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;
- d) di impegnarsi a garantire a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche a favore dei soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località ove si svolge l'appalto, indicando il contratto collettivo applicato in relazione al settore merceologico di riferimento;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali modificazioni agli stati o fatti indicati nella dichiarazione;
- f) **(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)** che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/72 e comunicherà all'Istituto, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- g) di impegnarsi a collaborare con il Direttore dell'esecuzione del contratto designato dall'Istituto al fine di agevolare l'esecuzione dell'appalto;
- h) il numero dei Lotti per i quali presenta offerta;
- i) il nominativo e la qualificazione giuridica del soggetto abilitato a sottoscrivere l'offerta in nome e per conto dell'operatore economico;
- j) di eleggere domicilio presso una Sede determinata e di autorizzare espressamente l'Istituto ad utilizzare il numero di telefax e/o l'indirizzo PEC indicati per la trasmissione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata;
- k) di possedere l'idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di appalto da realizzare e di essere

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

a completa conoscenza di tutte le prescrizioni, provvedimenti, norme vigenti che disciplinano il contratto oggetto della procedura;

- l) di autorizzare/non autorizzare l'accesso alla documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (**in caso negativo allegare motivazione espressa al diniego con relativa comprova e precisa indicazione delle parti dell'offerta per le quali si nega l'accesso**);
- m) di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;

5. Capacità economica e tecnica

La capacità tecnica del concorrente, ex art. 42, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 163/2006, sarà valutata dall'Istituto sulla base delle descrizioni risultanti dalle schede tecniche presentate.

ART. 5-BIS – VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. La verifica del possesso di molti dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art.6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

4. E' fatto obbligo ai concorrenti di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.
5. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati, in alternativa:
 - da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale;
 - da un'autocertificazione attestante la fedeltà della traduzione all'originale.

ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. La Ditta, per partecipare alla procedura, dovrà far pervenire, **esclusivamente con le modalità appresso indicate**, all'Ufficio Protocollo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Via Bologna n. 148, 10154 Torino – non oltre il termine indicato in premessa, i documenti appresso elencati, con avvertenza che oltre detto termine non si riterrà valida

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

per la procedura alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva e non sarà consentita la presentazione di altra offerta.

2. Il plico potrà pervenire nei seguenti modi:
 - a) con raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale di Stato;
 - b) a mezzo di agenzia autorizzata;
 - c) a mano, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.
3. In tutti e tre i casi farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'Istituto.
4. A seguito della consegna effettuata con le modalità di cui al punto c) sarà rilasciata, su richiesta, regolare ricevuta.
5. L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Istituto ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
6. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante o di destinazione. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare **n. 1 plico chiuso, a pena di esclusione, con sigilli o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato, a pena d'esclusione sui lembi di chiusura e recante sul dorso la ragione sociale, l'indirizzo della Ditta offerente, l'oggetto della gara e la dicitura "CONTIENE DOCUMENTI PER COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226"**.
2. Il Plico così predisposto dovrà contenere:
 - **n. 1 busta documenti per l'ammissione alla gara;**
 - **n. 1 busta offerta economica;**
 - **n. 1 busta schede tecniche;**

predisposte con le modalità di indicate ai successivi artt. 8 e 9.
3. Al fine di consentire all'Istituto l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che, **in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, è onere del concorrente verificare che le diciture sopra indicate e la denominazione dell'Impresa concorrente siano presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico predisposto dal concorrente.**
4. L'omessa chiusura dei plichi, la mancanza, la sostanziale incompletezza o la non conformità dei documenti presentati con quanto richiesto determinerà l'esclusione dalla procedura.

ART. 8 – BUSTA DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

1. La “**Busta documenti**”, debitamente chiusa con sigilli o nastro sigillante, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante sul dorso la ragione sociale, l’indirizzo della Ditta offerente, l’oggetto della procedura ed il numero del Disciplinare nonché la dicitura “ *Busta documenti cottimo fiduciario n. 2014/226*”, dovrà contenere:

- a) **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;
- b) **Tutte le autodichiarazioni concernenti gli elementi di ammissione e le altre dichiarazioni richieste (ritenute essenziali dall’Istituto)**, da effettuare conformemente o, preferibilmente, mediante la compilazione dell’allegato 1 (e, nell’eventualità il dichiarante non presenti la dichiarazione anche con riferimento agli altri soggetti tenuti a renderla ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c) del Codice, del modello di cui all’allegato 1-*bis* da parte di questi ultimi), debitamente compilato in tutte le pagine e sottoscritto nell’ultima dal legale rappresentante dell’impresa (*N.B. la mancata apposizione del simbolo “X” nell’apposito riquadro, laddove previsto, equivale a mancata dichiarazione*).

In tale dichiarazione il concorrente dovrà inoltre indicare gli indirizzi, comprensivi di numeri telefonici, telefax e indirizzo PEC, degli uffici INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale per l’accertamento dell’ottemperanza alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-*bis*, e 46, comma 1-*ter*, del Codice, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, richieste dalla legge, dal bando o dal presente disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal Bando di gara, in misura pari all’1 (uno) per mille del valore del/i lotto/i cui partecipa e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna a pena di esclusione al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.

- c) **Il modello di cui all’allegato 2** (*accettazione clausole onerose*) sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
2. **In caso di raggruppamento di imprese/Rete di imprese**, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre le dichiarazioni di cui sopra.
3. **In caso di consorzi di imprese o di cooperative**, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte sia con riferimento al consorzio che alla singola impresa o cooperativa a cui il consorzio affiderà l’esecuzione del servizio, fermo restando che ogni responsabilità verso l’Istituto appaltante rimarrà comunque in capo al consorzio partecipante alla procedura.

4. Per quanto riguarda la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al presente art. 8 la firma in calce non necessita di autenticazione tuttavia, *ex art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* occorre trasmettere, unitamente alla dichiarazione e a **pena di esclusione**, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
5. I concorrenti cittadini di stati membri dell'UE dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge dello stato di appartenenza, a norma degli artt. 38, 39, 45 e 47 del Codice.
6. **IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA, dovranno inoltre essere presentati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:**
- **NEL CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE E ARTIGIANI E DI CONSORZI STABILI**
 - o **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma).
 - **NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO**
 - o **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura (con relativa percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - **NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ COSTITUITI**
 - o **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura (con relativa percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
 - **NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI**
 - o **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c) le parti della fornitura (con relativa percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice;
 - **NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**
 - a) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5,*
 - o **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
 - **dichiarazione** che indichi le parti del servizio o della fornitura (con relativa percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5,*
- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura (con relativa percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,*
- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura (con relativa percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- ovvero*
- **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) parti della fornitura (con relativa percentuale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. BUSTA OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere racchiusa, da sola, in un plico chiuso con sigilli o nastro sigillante (o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni) e controfirmato sui lembi di chiusura; su tale busta dovranno essere scritti la ragione sociale e l'indirizzo della Ditta offerente, l'oggetto della procedura, il numero del Disciplinare e la dicitura "***Busta offerta economica cottimo fiduciario n. 2014/226***".
2. I concorrenti devono formulare l'offerta, che costituisce proposta contrattuale, in lingua italiana utilizzando preferibilmente il modello di offerta di cui all'allegato 3 (4 per i concorrenti plurisoggettivi) e la lista di fornitura di cui all'allegato 5, secondo le prescrizioni che seguono.
3. Nel caso in cui l'offerta non venga formulata utilizzando i modelli allegati (3 o 4 e la lista di fornitura di cui all'allegato 5), essa dovrà comunque essere formulata conformemente, dovendo contenere, **a pena di esclusione**, le stesse informazioni previste negli allegati.
4. L'offerta, in bollo (1 bollo da € 16,00 ogni 4 pagine comprese le pagine della Lista di fornitura relative ai prodotti offerti), dovrà avere, a pena di esclusione, una validità di almeno 180 giorni e sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario che s'impegna a sottoscrivere il contratto; per l'Istituto, al contrario, l'aggiudicazione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta approvazione del contratto da parte dell'Organo competente, previo espletamento della procedura prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 .
5. L'offerta economica, comprensiva della lista di fornitura, dovrà essere timbrata e sottoscritta:
 - in caso di impresa singola, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa;
 - in caso di raggruppamento d'impresa o consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del mandatario;
 - in caso di imprese impegnatesi a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento d'impresa o consorzio, dai legali rappresentanti o dai procuratori speciali di ciascun partecipante al raggruppamento o consorzio;
 - in caso di consorzio stabile, consorzio di società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del consorzio;
 - in caso di Aggregazione delle imprese aderenti al contratto di rete:
 - › se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, *ex art.3, co. 4-quater, L. 10 febbraio 2009, n. 5*, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'organo comune;
 - › negli altri casi, dai legali rappresentanti o dai procuratori speciali di ciascuna impresa aderente partecipante alla gara.
6. Resta inteso che il nominativo del soggetto abilitato a sottoscrivere l'offerta (o dei soggetti abilitati) dovrà essere indicato nel **modello per autocertificazioni e dichiarazioni requisiti per procedure di affidamento di forniture di beni e servizi** (allegato 1) tra i titolari della capacità di impegnare l'impresa verso i terzi.

7. L'offerta dovrà essere articolata in conformità alle seguenti indicazioni:
- Termine di pagamento che, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il termine proposto dall'Istituto è 60 giorni;
 - I costi relativi alla sicurezza, specifici per la fornitura oggetto della presente procedura, dovranno essere indicati in conformità ai modelli di cui agli allegati 3 o 4. Tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto indicato nel DVR (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.). Ai sensi dell'art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte nelle quali sia previsto un valore ritenuto non adeguato.
8. Non saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate, plurime e/o alternative.
9. Eventuali indicazioni di minimo fatturabile o di spese per il trasporto concreteranno apposizione di condizioni all'offerta e pertanto l'offerta medesima sarà esclusa.
10. In particolare, per quanto riguarda la compilazione della lista di fornitura, dovranno essere indicati per ogni singolo prodotto:
- nella colonna "**Codice prodotto offerto**" il codice e la descrizione del prodotto offerto dal concorrente;
 - nella colonna "**Quantità per Confezione in UM**" il numero di prodotti per ciascuna confezione offerta (indicando la reale configurazione di vendita dei prodotti; ad es. confezione di vendita 3 Kit con 96 test ognuno = 3x96); il prodotto tra questo valore e quello indicato nella colonna "**N. confezioni offerte**" dovrà coprire interamente, **a pena di esclusione**, la quantità richiesta nella colonna "**Quantità richiesta in UM**" e dovrà, **sempre a pena di esclusione**, essere espresso in numeri interi, senza decimali; a tal proposito, le confezioni dei prodotti offerti non dovranno superare, **a pena di esclusione**, il confezionamento indicato, ove previsto nella **Descrizione**;
 - nella colonna "**Prezzo per Confezione (cifre)**" il prezzo per confezione (espresso in EURO) in cifre già scontato e al netto dell'Iva;
 - nella colonna "**Prezzo complessivo (cifre)**" il prezzo complessivo in cifre risultante dal prodotto tra "**Prezzo per confezione**" e "**N. confezioni offerte**";
 - nella colonna "**Iva**" l'aliquota applicata;
 - il totale, in cifre e in lettere, di ciascun Lotto.
11. In caso di incongruenza tra i vari prezzi indicati, salvo errore palesemente riconoscibile, prevarrà il dato "**Prezzo per confezione**" e si provvederà di conseguenza a rettificare il prezzo complessivo e il totale del Lotto.
12. L'offerta non dovrà recare, **a pena di esclusione**, correzioni o cancellature che non siano vidimate con timbro e firma del sottoscrittore.

13. **Non sono ammesse modifiche od inserzioni alle descrizioni riportate nella lista di fornitura.**
14. Non saranno ammesse, inoltre, offerte di singole Ditte che partecipino (per il medesimo Prodotto) anche nella qualità di componenti di un raggruppamento/rete di imprese o di un consorzio.
15. Si precisa che per ogni prodotto dovrà essere presentata una sola offerta e che, pertanto, non saranno accettate eventuali offerte plurime o alternative. La presentazione di offerte economiche o tecniche plurime o alternative determinerà **l'esclusione di tutte le offerte** presentate dalla Ditta relativamente al medesimo prodotto.
16. I prezzi dovranno essere al franco di ogni spesa, secondo quanto indicato nel capitolato generale d'oneri, ad eccezione dell'Iva nella misura di legge.

2. BUSTA SCHEDE TECNICHE

1. **Il plico schede tecniche, a pena di esclusione**, dovrà essere chiuso con sigilli o nastro sigillante e controfirmato sui lembi di chiusura; su tale busta dovranno essere scritti la ragione sociale, l'indirizzo della Ditta offerente, l'oggetto della procedura, il numero del Disciplinare e la dicitura ***“Busta schede tecniche cottimo fiduciario n. 2014/226”***.
2. La **“Busta schede tecniche”**, **pena l'esclusione dalla procedura**, dovrà contenere:
 - le schede tecniche dei prodotti per i quali il concorrente presenta offerta o una relazione in lingua italiana (con indicazione del numero di posizione e del codice del prodotto) recante ogni indicazione necessaria ed utile per la valutazione dell'idoneità tecnica dei prodotti. In tale relazione, inoltre, non devono essere presenti indicazioni di prezzo dei prodotti, **pena l'esclusione**;
 - **le dichiarazioni di equivalenza** di tutti e soltanto i prodotti offerti per i quali sia menzionata una fabbricazione o una provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un tipo, un'origine o una produzione specifica così come precisato al precedente art. 3, comma 5.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 13, del Codice, **allorché le specifiche tecniche indicate dall'Istituto riportino marche commerciali dei prodotti, brevetti, tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata**, ciò ha come unico scopo di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell'Istituto. Pertanto, **potranno anche essere offerti prodotti equivalenti di marca diversa da quella indicata, purché nella busta schede tecniche sia inserita la relazione idonea a giustificare l'equivalenza sotto il profilo tecnico e funzionale dei prodotti offerti ai prodotti richiesti** ed i primi vengano riconosciuti dall'Istituto equivalenti a quelli indicati e, perciò, idonei e rispondenti alle necessità degli utilizzatori;
3. Si precisa, inoltre, che per ogni prodotto dovrà essere presentata una sola offerta e che, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative relative al medesimo prodotto, nessuna di esse sarà presa in considerazione.

4. Nel caso di presentazione di testi o *depliants* contenenti indicazioni relative a prodotti diversi, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione dei prodotti offerti.
5. La "*Busta offerta economica*" sarà aperta solo dopo la valutazione tecnica dei prodotti offerti. **È interesse dell'Impresa concorrente, pertanto, fornire nella "busta schede tecniche" tutte le notizie e i documenti necessari ed utili per la preliminare valutazione dell'idoneità dei prodotti.** In ogni modo, comunque, i prodotti saranno valutati in relazione alle esigenze tecniche a fronte delle quali l'Istituto ha indetto la procedura di affidamento.

3. CAMPIONATURA SUCCESSIVA

1. L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere idonea campionatura dei prodotti offerti. La campionatura dovrà essere fornita a titolo gratuito, **a pena di decadenza**, entro 10 gg. dalla richiesta e dovrà essere fornita in quantità tale da consentire le relative prove di valutazione. I campioni, inoltre, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero; il periodo di validità dovrà essere dichiarato sulla confezione.
2. I campioni dovranno recare in maniera chiara, anche mediante etichetta autoadesiva, il codice del prodotto cui si riferiscono.
3. Ogni campione dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica in lingua italiana, con l'indicazione del codice del prodotto (come risultanti dalla Lista di fornitura) nonché ogni altra indicazione necessaria ed utile per la valutazione e l'impiego dei prodotti. La relazione dovrà inoltre recare il timbro dell'Impresa partecipante alla procedura.
4. I campioni dovranno pervenire in collo chiuso con sigilli o nastro sigillante, controfirmati sui lembi di chiusura, al Magazzino Generale dell'Istituto – Via Paganini n. 25, 10154 Torino – nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30.
5. Sul collo (o sui colli nell'eventualità uno non bastasse) dovranno essere scritti la ragione sociale, l'indirizzo della Ditta offerente, l'oggetto della procedura, nonché la dicitura "**Contiene campionatura per valutazione tecnica successiva cottimo fiduciario n. 2014/226**".
6. All'esterno del collo dovranno essere inoltre indicate le istruzioni per la conservazione del prodotto.
7. **I campioni saranno tratti dall'Istituto e costituiranno elemento di confronto per la verifica di regolarità della fornitura.**
8. I prodotti saranno valutati in relazione alle esigenze tecniche per cui l'Istituto intende acquisire i prodotti medesimi.
9. A pena d'esclusione, anche le Ditte che già forniscono o hanno fornito all'Istituto i prodotti oggetto della procedura (nessuno escluso), sono tenute alla presentazione della campionatura, se richiesta.

ART. 10 – FASI DELLA GARA ED ORGANI COMPETENTI

1. La gara sarà espletata, nelle sedute pubbliche, da un seggio di gara composto dal Dirigente della S.C. Tecnico Logistica ed Appalti dell'Istituto o da un suo sostituto (in qualità di presidente) e da due dipendenti dell'Ente.

2. La gara si svolgerà nelle seguenti fasi:

Operazioni	Organo competente	Modalità di svolgimento
Controllo formale plichi esterni; Apertura “ <i>Buste Documenti</i> ” e verifica documentazione amministrativa richiesta; Controllo formale delle “ <i>Buste offerta economica</i> ” e controfirma delle medesime; Apertura “ <i>Buste schede tecniche</i> ” e verifica presenza documentazione richiesta; Consequente ammissione o esclusione delle imprese;	<i>Seggio di gara</i>	<i>Seduta pubblica</i>
Esame schede tecniche.	<i>Personale tecnico dell’Istituto</i>	<i>Seduta riservata</i>
Apertura “ <i>Buste offerta economica</i> ” e rilevazione prezzi; Aggiudicazione provvisoria con riserva di verifica della congruità dell’offerta.	<i>Seggio di gara</i>	<i>Seduta pubblica di cui sarà dato avviso via PEC o fax ai concorrenti</i>
Eventuale verifica di congruità delle offerte e, se del caso, nuova aggiudicazione provvisoria	<i>Responsabile del procedimento</i>	<i>Seduta riservata</i>

ART. 11 – SEDUTE PUBBLICHE

1. Salvo diversa disposizione, le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in Torino, C.so Brescia n. 53/A, piano secondo.
2. Nella prima seduta pubblica che avrà luogo il giorno indicato in premessa, il Seggio di gara procederà alle seguenti operazioni:
 - verifica dell’integrità dei plichi e del termine di accettazione dell’Ufficio protocollo dell’Istituto (ovvero verifica del rispetto del termine perentorio indicato a pag. 2 del Disciplinare);
 - apertura, per ognuno dei concorrenti ammessi, del plico esterno e verifica della presenza all’interno di ciascun plico delle seguenti buste:
 - › *Busta documenti per l’ammissione alla gara;*
 - › *Busta schede tecniche;*
 - › *Busta offerta economica;*
 - controfirma ed accantonamento delle Buste offerta economica;
 - apertura, concorrente per concorrente, delle *Buste documenti per l’ammissione alla gara* e delle *Buste schede tecniche*, verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta nonché verifica dell’avvenuta dichiarazione del possesso delle iscrizioni e dei requisiti di ordine generale e di capacità economica e tecnica richiesti; in tale fase, per quanto riguarda le schede tecniche, il seggio di gara verificherà unicamente la presenza della documentazione tecnica richiesta mentre la valutazione del contenuto e dell’idoneità dell’offerta sarà effettuata dal competente personale dell’Istituto;
3. Nella seconda seduta pubblica che avrà luogo in data ed ora che saranno preventivamente comunicate via telefax o Pec ai concorrenti, il Seggio di gara procederà alle seguenti operazioni:
 - comunicazione degli esiti della verifica di idoneità delle schede tecniche;

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

- apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase di gara e rilevazione dei prezzi offerti con contestuale verifica dei conteggi;
 - formulazione della graduatoria con riserva di verifica della congruità dell'offerta.
4. In seduta riservata sarà verificata la congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 86, co. 3, del Codice.
 5. Delle operazioni di cui sopra saranno redatti i relativi verbali che, insieme agli altri documenti di gara, rimarranno agli atti dell'Istituto.
 6. L'Istituto si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data di esperimento della gara senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 7. Se ritenuto corrispondente all'interesse pubblico, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 12 – PRESENZA DEI SOGGETTI CONCORRENTI

1. Entro i limiti di capienza della sala, alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o persone da essi delegate.
2. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto concorrente o altri delegati. Questi, se privi di delega e relativa procura speciale, non possono richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione né partecipare ad eventuali esperimenti di migliororia.

ART. 13 – AGGIUDICAZIONE

1. Concluso il procedimento di verifica della congruità dell'offerta, e nell'eventualità si rendesse necessario a causa di esclusioni, il Responsabile del procedimento formulerà una nuova graduatoria provvisoria che sarà tempestivamente comunicata a tutti gli offerenti.
2. Il responsabile del procedimento entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva della procedura comunicherà l'esito di essa al soggetto aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria nonché a tutti gli altri candidati partecipanti, nelle forme di cui all'art. 79, comma 5-bis, D.Lgs. n. 163/2006. Entro lo stesso termine, il Responsabile del procedimento provvederà a pubblicare sul sito web <http://www.izsto.it/index.php/amministrazione/bandi/1355-bandi-scaduti-> (sotto la voce *Bandi di Forniture*) la determina di aggiudicazione definitiva con i relativi verbali.
3. L'aggiudicazione sarà comunque condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla procedura e alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dal precedente art. 5.
4. L'Istituto si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione. In ogni caso, l'aggiudicazione sarà subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria della Stazione Appaltante.
5. L'aggiudicazione non terrà luogo del contratto.
6. La stipulazione del contratto, conseguente alla procedura, è subordinata all'accertamento dell'inesistenza delle cause ostative di cui sopra; in caso di sussistenza di cause ostative, l'Istituto

procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 14 – NORME ED AVVERTENZE – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46, co. 1, del Codice, non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse dalla procedura le offerte:
 - a) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e da altre disposizioni normative vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
 - b) pervenute all'Ufficio Protocollo dell'Istituto oltre il termine ultimo stabilito, qualunque sia la causa del ritardo, anche se aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti;
 - c) plurime o alternative, incomplete, irregolari, indeterminate, equivocate, difformi dalla richiesta o condizionate in qualsiasi modo, nel caso di offerte plurime non contestuali, le successive revocano la prima, purché pervenute nei termini e con le formalità prescritte;
 - d) non sottoscritte o sottoscritte da procuratore senza contestuale indicazione del soggetto nell'allegato 1, tra i titolari della capacità di impegnare l'impresa verso i terzi;
 - e) presentate singolarmente da ditte partecipanti anche come componenti di un raggruppamento di impresa;
 - f) con indicazioni di prezzo al di fuori del plico "*Busta offerta economica*";
 - g) di importo pari o superiore all'importo a base di gara di ciascun Lotto;
 - h) per le quali non risulti o non risulti sufficiente la relazione idonea a giustificare l'equivalenza sotto il profilo tecnico e funzionale dei prodotti offerti ai prodotti richiesti, nel caso di prodotti con specifiche tecniche indicate per equivalente rispetto alle specifiche di riferimento.
2. L'Istituto potrà procedere ad aggiudicazione del contratto anche nel caso in cui sia pervenuta o risultata valida una sola offerta.
3. Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari importo, si chiederà a ciascun concorrente offerta migliorativa. Nell'eventualità nessun concorrente interpellato, qualora presente, intendesse/potesse migliorare l'offerta, l'Amministrazione procederà ad effettuare il sorteggio tra le offerte.
4. L'Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura, o di prorogarla per motivi di pubblico interesse, senza che le Ditte concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.
5. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Istituto non assumerà alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito efficacia giuridica. Nessun compenso o rimborso, in ogni caso, sarà dovuto dall'Amministrazione per la presentazione dell'offerta.

6. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla vigente normativa sui contratti della P.A.

ART. 15 – ADEMPIMENTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, deve far pervenire all'Istituto i seguenti documenti:
 - a) attestazione dell'avvenuta costituzione della garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 113 del Codice;
 - b) Tutte le informazioni necessarie per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate.
 - c) La documentazione probatoria dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, qualora la stessa non possa essere acquisita tramite accesso al sistema AVCPass;
 - d) eventuale procura speciale, in originale o copia autentica, riferita al soggetto che ha sottoscritto le autodichiarazioni e/o l'offerta, se procuratore speciale; tale procura dovrà risultare valida dal tempo della sottoscrizione della documentazione e/o dell'offerta e sin da allora tale da legittimare il sottoscrittore;
 - e) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 utilizzando il modello per comunicazione conti correnti dedicati scaricabile dal sito *web* dell'Istituto al seguente indirizzo:
 - f) http://www.izsto.it/images/stories/pdf_appalti/Modello_comunicazione_conti_correnti_dedicati.doc
 - g) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3, D.P.R. n. 633/72;
2. **In caso di partecipazione in forma associata (RTI, Rete di imprese, Consorzi ecc.)**, dovrà essere prodotto l'atto di costituzione e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario (in originale o copia autentica), con relativa procura conferita al legale rappresentante del medesimo (cfr. art. 37 D.Lgs. n. 163/2006) e la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata:
 - in caso di R.T.I./Rete di imprese, da tutte le Imprese raggruppate;
 - in caso di Consorzio, da tutte le Imprese consorziate e dal Consorzio stesso;
 - in caso di Consorzio Stabile, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, dal Consorzio stesso nonché dalle Imprese per le quali il Consorzio concorre.
3. Per quanto concerne il certificato CCIAA, quello del casellario giudiziale, quello della cancelleria fallimentare e il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), sarà cura dell'Istituto provvedere alla richiesta dei medesimi presso i competenti uffici.
4. Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire la prova entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga. Trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell'Istituto dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario ed incamerare la garanzia provvisoria.

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

5. Scaduti i termini sopra menzionati, l'Istituto verificherà se la documentazione prodotta sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare, e se l'aggiudicatario risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione.
6. L'Istituto si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
7. In caso di esito positivo della detta attività di verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 8, del Codice, l'aggiudicazione diverrà efficace a favore del concorrente. In caso di esito negativo, l'Istituto dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione provvisoria, dandone comunicazione al concorrente medesimo.
8. Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento motivato nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle autodichiarazioni presentate, sia stato accertato che sono state fornite notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della garanzia provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto alle autorità competenti.
9. Ove l'Istituto non preferisca indire una nuova gara, procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che sarà tenuto a presentare entro i termini sopra previsti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la documentazione sopra indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Istituto potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà perciò incamerata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali, ulteriori danni.
10. A seguito della comunicazione di aggiudicazione e secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 10, del Codice, con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto nelle forme di legge, le cui spese saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario medesimo. L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla stipulazione contrattuale secondo gli usi del commercio.
11. In caso di mancata stipula del contratto, fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara (come risultanti dalla relativa graduatoria) al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 16 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 22 ss. legge 18 agosto 1990, n. 241, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo imparziale svolgimento, l'Istituto assicura a tutti i concorrenti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale il diritto di accesso agli atti ed ai

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

documenti amministrativi formati dall'Ente stesso o comunque utilizzati ai fini del presente procedimento.

2. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa, motivata e comprovata dichiarazione del concorrente circa le informazioni che nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime costituiscono segreti tecnici o commerciali. A tal riguardo, costituisce onere del concorrente indicare in sede di presentazione dell'offerta (mediante motivata e comprovata dichiarazione scritta) quali parti della medesima sono eventualmente coperte dal divieto di divulgazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 17 – COMUNICAZIONI

1. Ove non diversamente specificato, l'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai concorrenti a mezzo fax o posta elettronica certificata.

PARTE SECONDA
CONDIZIONI SPECIALI DI FORNITURA

ART. 18 – DURATA DELLA FORNITURA – OPZIONE – PROROGA

1. Come precisato al precedente art. 3, la procedura ha ad oggetto l'affidamento della fornitura biennale, con consegne frazionate secondo ordini, di salmonelle per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto.
2. L'aggiudicazione comporterà automaticamente la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario e in favore dell'Istituto, del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e dell'art. 1331 cod. civ.. L'Istituto avrà facoltà di esercitare l'opzione entro il termine di scadenza del contratto, anche se prorogato. L'esercizio dell'opzione determinerà automaticamente l'obbligo del soggetto aggiudicatario di continuare la fornitura per ulteriori 24 mesi alle medesime, originarie condizioni contrattuali.
3. L'Istituto, alla scadenza del rapporto contrattuale e qualora non abbia ancora avviato il nuovo contratto o concluso le relative procedure, ha facoltà di prorogare il rapporto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a sei mesi senza che l'aggiudicatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.
4. I quantitativi indicati si riferiscono al presunto fabbisogno e non sono impegnativi per l'Istituto; le quantità dei beni da fornire hanno pertanto valore indicativo e non tassativo, potendo, essi, variare in più o in meno in relazione al concreto utilizzo dei prodotti. Il contratto potrà essere gestito dall'Istituto, in relazione alle proprie esigenze, a quantità o a valore.
5. Per quanto indicato nel comma precedente, l'entità della fornitura sarà correlata al normale fabbisogno dei presidi con aumento o diminuzione nei limiti del quinto del valore della fornitura aggiudicata, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
6. L'Istituto, inoltre, si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento la fornitura, relativamente ad uno o più prodotti, qualora nel corso della fornitura tali prodotti dovessero essere ritirati dal commercio o qualora non dovesse più sussistere l'esigenza della loro acquisizione perché sostituiti da altri che meglio rispondono all'uso cui sono destinati o perché di nuova generazione ovvero per la messa fuori uso delle apparecchiature utilizzando i prodotti o la loro sostituzione con altre apparecchiature.

ART. 19 – ORDINATIVI – MODALITÀ DELLE CONSEGNE

1. Gli ordinativi saranno inoltrati in forma scritta (via PEC e/o telefax e/o tramite servizio postale o agenzia autorizzata) dall'U.O. Programmazione e Gestione Beni e Servizi.
2. Non saranno riconosciute spese aggiuntive per il trasporto.
3. Le consegne dovranno essere effettuate franco destino, in confezioni singole sigillate e senza spese di trasporto presso il Magazzino della Sede di Torino, come indicato in calce alla lista di fornitura (allegato 5), entro 10 gg. solari e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo o nel termine più breve indicato in offerta.

4. Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle a ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine di tre giorni lavorativi.
5. Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce dovrà pervenire ai presidi dell'Istituto in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.
6. I prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero, dichiarato sulla confezione.
7. In caso contrario, la Ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con partite a scadenza differita, conforme al capoverso precedente.
8. Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. La firma per ricevuta non impegna pertanto l'Istituto per quanto concerne il collaudo delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni per vizi apparenti o occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.
9. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.
10. La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione del Fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà, altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, nei termini previsti dall'art. 6, comma 8, del Capitolato generale d'onori. Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Istituto mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute o mediante prelievo dalla cauzione definitiva.
11. La Ditta sarà anche tenuta a provvedere direttamente alla consegna, su specifica richiesta, presso i Suoi magazzini, ad un incaricato dell'Istituto.
12. I reiterati o gravi ritardi nelle consegne potranno essere considerate gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai fini dell'ammissione dell'aggiudicatario a successive procedure di affidamento.

ART. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (eventualmente ridotta del 50% in caso il medesimo sia in possesso di una certificazione di qualità *ex art. 75, co. 7, del Codice*) a copertura del mancato o inesatto adempimento del contratto e cesserà di avere effetto solo ad avvenuta completa verifica positiva dell'esecuzione contrattuale, ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
2. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Non sarà chiesta cauzione definitiva per contratti di importo inferiore a € 10.000,00.
5. Per la partecipazione alla procedura non è richiesta cauzione provvisoria.

ART. 21 – CONVENZIONE CONSIP

1. Ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, qualora Consip S.p.a. o centrali di committenza regionali avessero attivato (successivamente all'indizione della presente procedura di affidamento di forniture in economia) per le categorie merceologiche in esse previste, strumenti di acquisto e negoziazione telematici, è facoltà della Stazione Appaltante revocare o modificare il presente procedimento.
2. Nel corso del contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di recesso qualora l'impresa non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip S.p.a. o di centrali di committenza regionali di riferimento, successive alla stipula del contratto conseguente alla presente procedura.

**ART. 22 – PREZZI – REVISIONE PREZZI – FATTURAZIONE – PAGAMENTI – CESSIONE
DEL CREDITO**

1. I prezzi offerti e indicati nell'allegato 5, al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio ecc., si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto.
2. Non è ammessa revisione prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Generale d'Oneri.
3. Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura.
4. I documenti di trasporto e le fatture dovranno indicare con precisione:
 - a) il numero del buono d'ordine;

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

- b) il numero del documento di consegna;
 - c) la quantità dei prodotti forniti;
 - d) il codice del prodotto del fornitore/o il codice prodotto dell'Istituto come indicati nel buono d'ordine;
 - e) il numero C.I.G. (codice identificativo gara) indicato sul contratto o sull'ordine
 - f) le coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento
- per merce consegnata e fatturata, in modo da garantire l'agevole riscontro ordine – ddt – fattura.
5. L'omessa o inesatta osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta possa sollevare riserve o eccezioni.
 6. Il pagamento per prestazione o fornitura regolarmente eseguita avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 giorni (o nel diverso termine, non inferiore, indicato in offerta) dalla data di ricevimento della fattura, o, se questa è anteriore, dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'Istituto propone il termine di 60 giorni.
 7. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
 8. In nessun caso il ritardo nei pagamenti darà diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione.
 9. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.
 10. L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*).
2. L'appaltatore deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 21 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax (al num. 011/2474779) alla S.C. Economico Finanziario dell'Istituto (vedi modello sul sito internet dell'Istituto alla voce *amministrazione-appalti*).

COTTIMO FIDUCIARIO N. 2014/226

3. In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. L'Istituto procederà a risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, legge n. 136/2010.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti dell'Istituto, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

**IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO, LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo Vicario)**